

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

CAPO II

**REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE E
DELLE FASI DELLA SPESA**

Art. 2

(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 21/2007)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono sostituiti dai seguenti:

<< 2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonché quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi e di spese gravanti su capitoli di partite di giro.

3. Nei procedimenti contributivi il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 21/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 21/2007 le parole <<alla legge o a contratto o ad altro titolo>> sono sostituite dalle seguenti <<a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 21/2007)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge regionale 21/2007, le parole <<stipulati contratti o>> sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 21/2007)

1. All'articolo 44 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< **2.** L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.>>;

b) il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera u), della legge regionale 9/2008 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 21/2007)

1. All'articolo 45 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<da pagare>> sono inserite le seguenti: <<nei limiti dell'impegno assunto>>;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007)

1. L'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

<< Art. 46

(Ordinazione della spesa)

- 1.** L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
- 2.** L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
- 3.** L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
- 4.** Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.
- 5.** L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
- 6.** L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 21/2007)

- 1.** I commi 1 e 5 dell'articolo 47 della legge regionale 21/2007 sono abrogati.

Art. 9

(Abrogazione dell'articolo 48 della legge regionale 21/2007)

1. L'articolo 48 della legge regionale 21/2007 è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 21/2007)

1. All'articolo 50 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ragioniere generale>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< **2.** Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.>>.